

# Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl)

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 2003<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Sezione 1: Oggetto**

### **Art. 1**

La presente legge disciplina la pubblicazione:

- a. delle Raccolte del diritto federale (Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU; e Raccolta sistematica del diritto federale, RS); e
- b. del Foglio federale (FF).

## **Sezione 2: Raccolta ufficiale delle leggi federali**

### **Art. 2**           Atti normativi della Confederazione

Nella RU sono pubblicati:

- a. la Costituzione federale;
- b. le leggi federali;
- c. le ordinanze dell'Assemblea federale;
- d. le ordinanze del Consiglio federale;
- e. gli altri atti che contengono norme di diritto emanati dalle autorità federali o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale;
- f. i decreti federali che sottostanno al referendum facoltativo;
- g. i decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali;
- h. i decreti federali semplici, se lo decide l'Assemblea federale.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2003 6699

**Art. 3** Trattati e risoluzioni internazionali

<sup>1</sup> Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati:

- a. i trattati internazionali che sottostanno al referendum secondo gli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d Cost.;
- b. gli altri trattati internazionali che contengono norme di diritto o obbligano ad emanarne;
- c. le risoluzioni che contengono norme di diritto o obbligano ad emanarne di organizzazioni e organismi istituiti da trattati internazionali.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può decidere di pubblicare nella RU anche trattati e risoluzioni che non contengono norme di diritto.

<sup>3</sup> I trattati la cui durata di validità non supera i sei mesi e i trattati di portata limitata non sono pubblicati. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

**Art. 4** Trattati tra Confederazione e Cantoni

Nella RU sono pubblicati:

- a. i trattati tra Confederazione e Cantoni che contengono norme di diritto o obbligano ad emanarne;
- b. altri trattati tra Confederazione e Cantoni, se lo decide il Consiglio federale.

**Art. 5** Pubblicazione mediante rimando

<sup>1</sup> I testi di cui agli articoli 2–4 che, per il loro carattere speciale, non si prestino alla pubblicazione nella RU vi sono menzionati soltanto con il titolo e un rimando o l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti, segnatamente se:

- a. concernono solo una piccola cerchia di persone;
- b. sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti;
- c. devono essere pubblicati in un altro formato.

<sup>2</sup> Sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando o l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti anche i testi:

- a. per i quali una legge federale o un'ordinanza dell'Assemblea federale ordini la pubblicazione al di fuori della RU;
- b. che sono pubblicati in organo ufficiale accessibile in Svizzera.

<sup>3</sup> I testi di cui ai capoversi 1 e 2 sono pubblicati in un altro organo di pubblicazione o mediante tiratura separata oppure sono consegnati, su richiesta, dall'ufficio competente. Gli articoli 6–10 e 14 sono applicabili.

**Art. 6** Eccezioni all'obbligo di pubblicazione

Gli atti normativi e i trattati internazionali che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale non sono pubblicati nella RU.

**Art. 7** Pubblicazione ordinaria e straordinaria

<sup>1</sup> I testi di cui agli articoli 2–4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.

<sup>2</sup> I trattati la cui entrata in vigore non è ancora conosciuta al momento della loro approvazione sono pubblicati non appena ne è resa nota l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> Un atto normativo è pubblicato in via straordinaria se ciò è indispensabile per assicurarne l'efficacia, per motivi di urgenza (art. 165 Cost.) o a causa di circostanze straordinarie.

**Art. 8** Effetti giuridici della pubblicazione

<sup>1</sup> I testi di cui agli articoli 2–4 sono giuridicamente vincolanti non appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione.

<sup>2</sup> Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore è vincolante solo il giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 3.

<sup>3</sup> Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.

**Art. 9** Versione determinante

<sup>1</sup> Per gli atti normativi e i trattati tra Confederazione e Cantoni è determinante la versione pubblicata nell'edizione stampata della RU. Se il testo vi è menzionato solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui può essere ottenuto, la versione determinante è quella cui si rimanda.

<sup>2</sup> La versione determinante dei trattati internazionali e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle disposizioni del testo in questione.

**Art. 10** Rettifiche formali

<sup>1</sup> Per gli atti normativi del Consiglio federale, dei Dipartimenti e degli Uffici, la Cancelleria federale rettifica nella RU errori che modificano il senso del testo e formulazioni che non corrispondono alla decisione dell'autorità che ha emanato l'atto.

<sup>2</sup> Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> sul Parlamento.

<sup>3</sup> RS 171.10; RU 2003 3543

### **Sezione 3: Raccolta sistematica del diritto federale**

#### **Art. 11**           Contenuto

<sup>1</sup> La RS è un repertorio, messo a punto e ordinato per materie, degli atti normativi, trattati e decisioni internazionali nonché trattati tra Confederazione e Cantoni pubblicati nella RU e ancora in vigore. Essa è aggiornata periodicamente.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i casi in cui i testi di breve durata di validità non sono inseriti nella RS.

#### **Art. 12**           Rettifiche e adeguamenti informali

<sup>1</sup> La Cancelleria federale rettifica in modo informale nella RS gli errori che non modificano il senso del testo.

<sup>2</sup> La Cancelleria federale adegua in modo informale nella RS le inesattezze concernenti indicazioni quali le designazioni di unità amministrative, i rimandi o le abbreviazioni.

<sup>3</sup> Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 2002<sup>4</sup> sul Parlamento.

### **Sezione 4: Foglio federale**

#### **Art. 13**

<sup>1</sup> Nel Foglio federale sono pubblicati:

- a. i messaggi e i disegni del Consiglio federale per atti normativi dell'Assemblea federale;
- b. i rapporti e i progetti della commissioni dell'Assemblea federale per atti normativi dell'Assemblea federale;
- c. altri rapporti o pareri del Consiglio federale, delle commissioni dell'Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione;
- d. i decreti federali concernenti modifiche costituzionali e quelli che approvano i trattati internazionali secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.;
- e. le leggi federali e i decreti federali che sottostanno al referendum facoltativo;
- f. i decreti federali semplici, che non sono pubblicati nella RU in virtù dell'articolo 2 lettera h;
- g. altri testi che vi devono essere inseriti secondo la legislazione federale.

<sup>2</sup> Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicate decisioni, istruzioni e comunicazioni del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e di organizzazioni

<sup>4</sup> RS **171.10**; RU **2003** 3543

o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale.

<sup>3</sup> Ove sembri opportuno, la pubblicazione può limitarsi al titolo, corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui il testo può essere ottenuto (art. 5).

<sup>4</sup> Alla rettifica dei testi si applica per analogia l'articolo 10.

## Sezione 5: Disposizioni comuni

### Art. 14           Lingue ufficiali

<sup>1</sup> La pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, le tre versioni sono ognuna vincolante.

<sup>2</sup> La pubblicazione della versione in lingua romancia è disciplinata secondo la legge del ...<sup>5</sup> sulle lingue.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può decidere di non far pubblicare in ogni lingua ufficiale o di non far tradurre i testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti, sempre che:

- a. le disposizioni contenute in tali testi non vincolino direttamente gli interessati; oppure
- b. gli interessati applichino tali testi esclusivamente nella lingua originale.

<sup>4</sup> La Cancelleria federale può stabilire di pubblicare solo nella lingua ufficiale della regione linguistica interessata le decisioni e le comunicazioni dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato secondo l'articolo 13 capoverso 2, per quanto tali decisioni e comunicazioni siano rilevanti esclusivamente dal profilo locale.

### Art. 15           Forma stampata ed elettronica

<sup>1</sup> Le Raccolte del diritto federale e il Foglio federale sono pubblicati in forma stampata ed elettronica.

<sup>2</sup> Per i testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti la pubblicazione può limitarsi alla forma stampata o a quella elettronica.

<sup>3</sup> Per quanto la legislazione non preveda altrimenti, i testi che contengono dati personali ai sensi dell'articolo 3 lettera a della legge federale del 19 giugno 1992<sup>6</sup> sulla protezione dei dati sono pubblicati in forma anonima nella versione elettronica.

<sup>5</sup> RS ...; RU ... (FF 2004 ...)

<sup>6</sup> RS 235.1

**Art. 16** Portata della pubblicazione

La Confederazione si limita a pubblicare i testi nella forma decisa dagli enti competenti.

**Art. 17** Consultazione

Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni possono essere consultati:

- a. le Raccolte del diritto federale e il Foglio federale;
- b. gli atti normativi pubblicati in via straordinaria che non sono ancora stati inseriti nella RU (art. 7 cpv. 3).

**Art. 18** Emolumenti

<sup>1</sup> Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la consegna delle pubblicazioni secondo la presente legge. Può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti.

<sup>2</sup> La consultazione delle Raccolte del diritto federale e del Foglio federale in forma elettronica è gratuita.

## Sezione 6: Disposizioni finali

**Art. 19** Diritto previgente: abrogazione

La legge del 21 marzo 1986<sup>7</sup> sulle pubblicazioni ufficiali è abrogata.

**Art. 20** Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### 1. Legge federale del 17 dicembre 1976<sup>8</sup> sui diritti politici

*Art. 32 cpv. 2 (nuovo)*

<sup>2</sup> La Cancelleria federale pubblica in forma elettronica, con indicazione nel Foglio federale, le liste con il cognome, il nome, l'anno di nascita, la professione, il luogo d'origine e il domicilio dei candidati.

*Art. 52 cpv. 3, secondo periodo (nuovo)*

<sup>3</sup> ... Tali risultati sono pubblicati integralmente anche in forma elettronica.

<sup>7</sup> RU 1987 600

<sup>8</sup> RS 161.1

## **2. Legge del 13 dicembre 2002<sup>9</sup> sulla formazione professionale**

*Art. 19 cpv. 4 (nuovo)*

<sup>4</sup> Le ordinanze in materia di formazione sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali mediante rimando secondo l'articolo 5 capoverso 2 della legge del ...<sup>10</sup> sulle pubblicazioni ufficiali.

*Art. 28 cpv. 2, ultimo periodo (nuovo)*

<sup>2</sup> ... Sono pubblicate nel Foglio federale mediante rimando secondo l'articolo 13 capoversi 1 lettera g e 3 della legge del ...<sup>11</sup> sulle pubblicazioni ufficiali.

## **3. Legge federale del 21 giugno 1991<sup>12</sup> sulla radiotelevisione**

*Art. 6 cpv. 3 lett. b*

<sup>3</sup> Le emittenti sono tenute a:

- b. informare il pubblico sugli atti normativi federali che secondo l'articolo 7 capoverso 3 della legge del ...<sup>13</sup> sulle pubblicazioni ufficiali sono pubblicati in via straordinaria;

**Art. 21**            Disposizione transitoria

L'articolo 14 capoverso 3 della legge del 21 marzo 1986<sup>14</sup> sulle pubblicazioni ufficiali rimane applicabile sino all'entrata in vigore della legge del ...<sup>15</sup> sulle lingue.

**Art. 22**            Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>9</sup> RS 412.10; RU 2003 ... (FF 2002 7428)

<sup>10</sup> RS ...; RU ... (FF 2003 6729)

<sup>11</sup> RS ...; RU ... (FF 2003 6729)

<sup>12</sup> RS 784.40

<sup>13</sup> RS ...; RU ... (FF 2003 6729)

<sup>14</sup> RU 1987 600

<sup>15</sup> RS ...; RU ... (FF 2004 ...)

